



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

GABINETTO DEL SINDACO U.O. Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA N. 43 DEL 07/09/2019

OGGETTO:	ORDINANZA DI CHIUSURA IMMOBILE EX CARDUCCI -LICEO NOLFI-
-----------------	--

VISTA la nota PEC della Provincia di Pesaro Urbino del 6/09/2019 a firma del dirigente Arch.Maurizio Bartoli per oggetto: *"EDIFICIO SCOLASTICO "LICEO NOLFI - EX CARDUCCI. BLOCCO 1: AULE E SEGRETERIA DI FANO COMUNICAZIONE ESITO VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA SUGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE"*

RILEVATO che, con la nota sopra indicata, la Provincia di Pesaro Urbino ha informato il Comune di Fano di aver proceduto a verifiche di vulnerabilità sismica dell'edificio scolastico in oggetto tramite esame di n.3 blocchi edilizi e precisamente
n.1: aule e segreteria
n.2: aula magna
n.3: palestra

RILEVATO che, in ordine al giudizio relativo al blocco n.1 (aule e segreteria), la nota della Provincia di Pesaro Urbino di cui sopra riferisce testualmente quanto segue: *"sulla base delle risultanze trasmesse dai tecnici incaricati è emerso che pur non riscontrando un quadro fessurativo degli elementi strutturali principali e secondari tali da indurre una situazione di potenziale rischio di collasso, per effetto dei carichi statici, alla luce dei risultati ottenuti dalle prove sui materiali, emerge che la struttura edilizia presenta diffuse vulnerabilità ed elementi di criticità tali da non offrire adeguati coefficienti di sicurezza già in sede di verifica statica."* ed ancora: *"l'edificio scolastico...non rispetta i requisiti di idoneità statica e pertanto non può essere adibito ad attività scolastica pur non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolo grave ed imminente."*

CONSIDERATO che le condizioni dell'immobile, pur non minacciando rovina ai sensi dell'art.677 del codice penale (in tal senso deve essere letta l'espressione della nota della provincia sopra richiamata *"pur non riscontrando allo stato attuale condizioni di pericolo grave ed imminente."*), costituiscono condizione necessaria e sufficiente per riscontrare i diversi presupposti di "contingibilità ed urgenza" richiesti dall'art.54 del D.Lgs.n.267/2000 per l'emissione di apposita ordinanza sindacale (si richiamano al riguardo i principi affermati in materia dalla Corte di Cassazione sez.penale con sent.n.21175 del 15/05/2019);

RITENUTO che sussista un grave pregiudizio per l'incolumità degli studenti, del corpo docente nonché del personale amministrativo ed ausiliario della scuola in questione; tale pericolo è da considerarsi aggravato dal carico antropico degli studenti per cui, in assenza degli stessi, si ritiene ragionevole, consentire lo spostamento di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa oltre alle operazioni di recupero di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica in altro sito come da decisioni che saranno assunte dal dirigente scolastico di riferimento;

VISTO l'art.54 del D.Lgs.n.267/2000;

DATO ATTO che in ordine alla presente emergenza si è svolta una riunione presso la Provincia di Pesaro Urbino in data 6/09/2019;

VISTO il comunicato stampa emanato in data 6/09/2019 dalla Provincia di Pesaro Urbino;

DATO ATTO che, come da comunicazioni informali ricevute nell'ambito della riunione di cui sopra, risulta informata della presente questione la Prefettura di Pesaro Urbino;

VISTO l'art.147 del D.Lgs n.267/2000 per cui si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento e che lo stesso NON COMPORTA effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.n.241/1990;

VISTE le note della Prefettura di Pesaro e Urbino del 11.03.2011 prot. 3133/2011/paI14-002 e 24.05.2011 prot. 6499/2011/paI14-002;

ORDINA

1. la chiusura, a far data odierna, del plesso scolastico "ex Carducci" (blocco n.1 -aule e segreteria-) nell'ambito del Liceo Nolfi di Fano sito in via Tomassoni n.4 (con esclusione del blocco n.2 -aula magna e biblioteca- e n.3 -palestra-) con contestuale divieto di svolgere, in detto immobile, attività didattica e di lavoro sino al termine degli interventi edilizi necessari da parte della Provincia di Pesaro Urbino; si allega relativa planimetria;
2. è consentita l'urgente ricollocazione in altri locali di quanto necessario per consentire la continuità amministrativa delle attività di segreteria e direzione del liceo come da decisioni che saranno assunte dal dirigente scolastico di riferimento di concerto con la Provincia di Pesaro Urbino; dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute necessarie per garantire l'incolumità delle persone coinvolte;
3. è consentita la ricollocazione in altri locali di tutti i materiali e di tutte le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica come da decisioni che saranno assunte dal dirigente scolastico di riferimento di concerto con la Provincia di Pesaro Urbino; dovranno essere adottate tutte le precauzioni ritenute necessarie per garantire l'incolumità delle persone coinvolte;

SI AVVERTE CHE

la violazione della presente ordinanza potrà comportare a carico dei trasgressori, salvo più gravi e/o concorrenti e fattispecie civili, penali od amministrative nel rispetto dell'art.9 della L.689/1981, l'ipotesi di reato prevista e punita dall'art.650 del C.P.

DISPONE

- a) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Fano per 15 giorni, nonchè resa disponibile sul web nella pagina di apertura;
- b) che la stessa sia notificata come segue:
 - Prefettura di Pesaro e Urbino;
 - Dirigente Liceo Nolfi
 - Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale
 - Dirigente Ufficio Scolastico Regionale
 - Presidente della Provincia di Pesaro Urbino
 - Questura di Pesaro e Urbino;

- Comando Carabinieri di Fano;
- Comando Guardia di Finanza di Fano;
- Dirigente del Commissariato P.S. di Fano;
- Comando della Polizia Locale di Fano
- Comando Provinciale VV.FF.

c) che il Corpo di Polizia Locale di Fano verifichi il rispetto della presente ordinanza;

d) di richiedere a S.E. il Prefetto di Pesaro Urbino, per le finalità sopra evidenziate, il coinvolgimento del Corpo dei VV.FF.;

INFORMA CHE

e) Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso gerarchico amministrativo presso S.E. il Prefetto di Pesaro e Urbino entro il termine di giorni 30 (trenta).

f) E' ammesso, altresì, ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica dello stesso (art.29 D.Lgs.n.104/2010) oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 (centoventi) egualmente decorrenti dalla data di notifica (DPR 24/11/1971 n°1199).

IL SINDACO

Massimo SERI

f.to digitale art.20 e segg. D.Lgs.n.82/2005